Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali, concernente la ripartizione, per gli anni 2027, 2028 e 2029, del «Fondo per le politiche giovanili» di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Repertorio atti n. 157/CU del 12 novembre 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 12 novembre 2026:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, relativo al Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo denominato "Fondo per le politiche giovanili";

VISTO il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria" e, in particolare, l'articolo 15, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato "Fondo per il credito ai giovani", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'articolo 1, comma 14, lettera *a*), laddove prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" e, in particolare, l'articolo 2, comma 109, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è abrogato, tra gli altri, l'articolo 5 della legge

30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'attuazione di specifici interventi, tra cui, ai sensi della lettera *b*), il contenimento delle spese per le strutture di missione e la riduzione degli stanziamenti destinati alle politiche dei singoli ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 291, il quale prevede che "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33" e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, il quale, al fine di favorire l'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato e di promuovere, in tale contesto, lo scambio intergenerazionale, in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana, alla lettera *c*) prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale - promuova azioni volte a favorire lo scambio intergenerazionale;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 novembre 2020, recante "Attuazione dell'articolo 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028";

VISTA la direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2026 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2027 e per il triennio 2027-2029, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

VISTE le sentenze della Corte costituzionale n. 118 del 20 marzo 2006, n. 453 del 12 dicembre 2007 e n. 50 del 27 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione n. 2/2013/G, adottata dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, nell'adunanza congiunta del 7 marzo 2013, concernente l'indagine di controllo sul "Fondo per le politiche giovanili", che ribadisce il contenuto delle sopra citate sentenze della Corte costituzionale;

VISTE le previsioni pluriennali di competenza del Fondo per le politiche giovanili, le quali, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, indicano uno stanziamento di risorse pari a euro 54.929.399,00;

CONSIDERATA la necessità di assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale per il triennio 2027-2029, secondo criteri e modalità condivisi che prevedano anche strumenti utili ad assicurare un maggior coordinamento degli interventi realizzati ai diversi livelli di governo;

VISTA la nota prot. n. 241442 del 16 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19152, con la quale il Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di intesa in titolo - unitamente ai relativi allegati – riportando nello stesso, in premessa, che:

- la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali;
- con nota n. 61748 del 30 luglio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano all'entrata del bilancio dello Stato;
- al fine di favorire il coordinamento e la complementarità tra tutte le iniziative finanziate con il Fondo in sede di sottoscrizione dell'intesa relativa al FPG 2023 è stata richiesta l'istituzione di un Tavolo tecnico, composto da tre rappresentanti di ciascuno dei sottoscrittori della stessa, nonché l'incremento delle risorse da destinare alle regioni e che in data 15 febbraio 2024 è stato istituito il predetto Tavolo tecnico;
- in sede di Tavolo tecnico sono state condivise una serie di proposte e semplificazioni riguardo alcune procedure previste nella precedente Intesa triennale rep. n. 127 CU del 27 ottobre 2024 e i nuovi criteri di riparto della quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome;
- la programmazione delle iniziative regionali e il relativo monitoraggio, per il triennio 2027-2029, avvengono attraverso la predisposizione di un "*Piano triennale*", utilizzando l'allegato format (Allegato 1);
- le modalità di realizzazione e monitoraggio delle iniziative del sistema delle autonomie locali sono oggetto di specifici accordi per il triennio 2027 - 2029 da stipularsi tra il medesimo

Dipartimento e l'ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra lo stesso Dipartimento e l'UPI, relativamente alle province;
- a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata dal medesimo Dipartimento è emersa la necessità di riprogrammare le risorse residue disponibili, provenienti dal *Fondo per le politiche giovanili*, accertate dalle singole regioni e dagli enti locali dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti negli accordi di collaborazione, sottoscritti con lo stesso Dipartimento, nel periodo 2010 - 2022 e nei Piani operativi FPG 2023, in attuazione delle varie intese sancite in sede di Conferenza unificata;
- l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato, con nota prot. UBRRAC-0013034-P-del 24 aprile 2026, acquisita in pari data con prot. DGSCU n. 0203788, di aver effettuato, in via precauzionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di finanza pubblica, un accantonamento sul *Fondo per le politiche giovanili* per un importo di euro 2.071.817,00 per il 2027, euro 2.176.160,00 per il 2028 ed euro 2.879.250,00 per il 2029 e che, sulla base delle previsioni pluriennali di competenza, lo stanziamento del capitolo 853 "*Fondo per le politiche giovanili*", ammonterebbe, per l'esercizio finanziario 2027 ad euro 52.857.582,00, per l'esercizio finanziario 2028 ad euro 52.753.239,00 e per l'esercizio finanziario 2029 ad euro 52.050.149,00 al netto degli accantonamenti di cui sopra;
- con lo schema trasmesso, nell'ambito delle politiche giovanili si ritiene di continuare a rafforzare un "sistema territoriale" che sia focalizzato sul target giovanile e che sappia sia offrire occasioni di crescita e di supporto, soprattutto nelle aree periferiche e meno sviluppate del Paese, favorendo politiche attive che valorizzino le competenze, la formazione, la promozione di corretti stili di vita e del benessere psico-fisico dei giovani, sia favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, supportandoli nel loro processo di crescita ed emancipazione e promuovendo la cultura della legalità;

VISTA la nota prot. DAR n. 19299 del 20 ottobre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 27 ottobre 2026;

VISTA la comunicazione del 22 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19449, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato che la medesima Commissione, nella seduta del 21 ottobre 2026, ha espresso parere favorevole sull'intesa in titolo e, pertanto, ha chiesto l'annullamento della suddetta riunione tecnica;

VISTA la comunicazione del 23 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19546, con la quale l'ANCI ha comunicato, congiuntamente all'UPI, il proprio assenso sull'intesa in titolo, con la richiesta di iscrizione del punto all'ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 19582 del 23 ottobre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso le suddette comunicazioni del 22 e del 23 ottobre 2026 alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

VISTI gli esiti della seduta del 12 novembre 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa in titolo;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali, concernente la ripartizione, per gli anni 2027, 2028 e 2029, del «Fondo per le politiche giovanili» di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei seguenti termini:

Articolo 1
Riparto del Fondo per le politiche giovanili

1. La presente Intesa indica, per il triennio 2027 - 2029, le percentuali di riparto del *Fondo per le politiche giovanili* (di seguito "Fondo"). L'ammontare del Fondo per l'anno 2027 sarà determinato dalla legge, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027 - 2029*", nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica. Per gli anni 2028 e 2029, l'ammontare del Fondo è stabilito dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica.
2. In particolare, la presente Intesa stabilisce per ogni singola annualità del triennio 2027 - 2029:
   - la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, per interventi di rilevanza territoriale, nella misura complessiva del 53%;
   - la percentuale destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 47% del Fondo.
3. La presente Intesa stabilisce, altresì, per ogni singola annualità del triennio 2027 - 2029, nell'ambito della riferita percentuale complessiva del 53%:
   a) la quota del Fondo, determinata nella misura del 28%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto;
   b) la quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane;
   c) la quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle Province;
   d) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dal sistema degli Enti locali.
4. Dopo l'approvazione della legge di bilancio relativa a ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029, con il decreto ministeriale recante "*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili*", ferme restanti le percentuali di riparto sopra indicate e quelle relative alla ripartizione delle quote tra le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 3, comma 2, è individuato l'ammontare delle risorse da destinare a ciascuno dei sottoscrittori della presente Intesa, al netto delle eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione del

predetto decreto ministeriale. Il Dipartimento comunica ai sottoscrittori l'avvenuta registrazione del riferito decreto ministeriale.

Articolo 2
Interventi

1. La quota del Fondo destinata agli interventi di rilevanza nazionale è finalizzata, per il triennio 2027 - 2029, tra l'altro, alle seguenti azioni e progetti:
- programmi di inclusione sociale dei giovani, con particolare riferimento ai c.d. NEET e ai giovani che vivono in condizioni di disagio, al fine di favorirne sia l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo sia la partecipazione attiva alla vita sociale e politica dei territori, anche mediante spazi di aggregazione polivalenti e innovativi, in cui condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto, nonché attraverso lo sport inteso quale strumento volto a favorire il benessere multidimensionale e la diffusione di corretti stili di vita;
- azioni finalizzate a rafforzare il "*Fondo per il credito ai giovani*", per favorire l'accesso al credito dei giovani e l'inclusione finanziaria, dando loro la possibilità di intraprendere un percorso di studi o di completare la propria formazione;
- supporto ai giovani nella transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro, anche attraverso percorsi di formazione e orientamento professionale che ne favoriscano l'inserimento nel mondo lavorativo e la vocazione imprenditoriale, nonché attraverso l'erogazione di voucher per stage presso imprese e per percorsi di formazione anche all'estero;
- implementazione dell'iniziativa "*Campus Giovani*" attraverso specifici accordi di collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni al fine di coinvolgere i giovani in iniziative relative, tra l'altro, a: corretti stili di vita, difesa dell'ambiente, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, servizio verso la comunità e cooperazione, anche internazionale;
- realizzazione di attività correlate alla "Carta Giovani Nazionale", alla sua evoluzione come strumento di dialogo con i giovani e unico punto di accesso per le opportunità riservate agli stessi, nonché alla sua diffusione sul territorio, per promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni;
- realizzazione di progetti artistici, culturali e/o sociali di alta rilevanza volti a valorizzare il protagonismo giovanile, anche attraverso compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa vigente (*ex* articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante "*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*");
- promozione di iniziative che diano l'opportunità ai giovani di vivere un'esperienza significativa volta a sviluppare un maggior senso civico, una migliore percezione dei valori democratici e un rafforzamento delle proprie competenze, anche attraverso esperienze sperimentali in favore della collettività nell'ambito del Servizio civile universale;
- cofinanziamento di progetti in materia di politiche giovanili finanziati dall'Unione europea e realizzazione di attività con organismi europei ed internazionali che prevedano contributi obbligatori e/o volontari;
- predisposizione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio e finanziati con le risorse del Fondo, anche ai fini della valutazione del loro impatto sui giovani e dell'individuazione di buone pratiche che possano essere proposte come punto di riferimento per la programmazione di futuri interventi;

- supporto ad iniziative dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, volte, tra l'altro, a promuovere l'identità europea dei giovani, attraverso processi di educazione non formale e informale, e ad accrescere nei giovani la conoscenza delle istituzioni europee e delle politiche europee;
- organizzazione di eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio, campagne di comunicazione ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni private.

2. Per assicurare coerenza tra le diverse iniziative programmate sul territorio, nella fase di avvio della programmazione triennale, nell'ambito degli incontri strutturati presieduti dall'Autorità politica delegata con le Regioni e le Province autonome, ANCI e UPI, saranno attivati preliminari confronti finalizzati a verificare complementarità, possibili sovrapposizioni territoriali e opportunità di sinergia. La quota del Fondo, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito "interventi", in materia di politiche giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi di collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni, coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche dell'educazione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale. In particolare, in coerenza con la programmazione regionale per sostenere il sistema integrato delle politiche giovanili, anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dell'animazione socioeducativa, gli interventi devono essere finalizzati a promuovere:
   - iniziative rivolte a sostenere il sistema integrato delle politiche giovanili per favorire la partecipazione attiva e inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica, anche per concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche pubbliche che li riguardano, attraverso meccanismi di co-progettazione che valorizzino il rapporto tra giovani e territori;
   - programmi di inclusione sociale dei giovani, con particolare riferimento ai giovani che vivono in condizioni di disagio, al fine di favorirne sia l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo supportandoli nella transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro, sia la partecipazione attiva alla vita sociale e politica dei territori, anche in sinergia con specifici interventi promossi a livello nazionale;
   - la realizzazione e/o la promozione di Carte Giovani Regionali, rivolte anche ai giovani tra i 14 e i 17 anni, in sinergia con la Carta Giovani Nazionale (CGN) e con quelle già esistenti in alcune Regioni, che possano aderire al circuito EYCA - European Youth Card Association, dando a tutti i titolari l'accesso ad una serie di opportunità e servizi e fungendo come strumento per lo sviluppo delle politiche giovanili a livello nazionale e regionale. In particolare, a partire dal 2027 la CGN disporrà anche di un sistema di gestione di voucher automatizzato e spendibili in tutto il territorio nazionale, anche limitatamente a target e territori stabiliti d'intesa con le Regioni. Il sistema prevede spazi di visibilità delle iniziative regionali all'interno dell'App IO - CGN. Per tale ragione, anche al fine di rafforzare le sinergie con la CGN, evitando l'utilizzo di differenti strumenti e ulteriori oneri per le amministrazioni proponenti, le Regioni possono valutare, d'intesa con il Dipartimento, anche al fine di valorizzare le esperienze regionali già operative e quelle in corso di sviluppo, la possibilità di erogare eventuali bonus e/o voucher comunque denominati attraverso le funzionalità messe a disposizione dalla Carta;
   - realizzazione di azioni e progetti volti, tra l'altro, a incentivare lo scambio tra giovani e persone anziane in ottica di rafforzamento dei legami intergenerazionali, riconoscendo queste ultime come risorse per la comunità di riferimento e depositarie del patrimonio storico e culturale, anche di carattere linguistico, dialettale e musicale, attraverso la memoria delle tradizioni popolari locali, delle diverse forme di intrattenimento e di spettacolo tradizionali, delle competenze e dei saperi, con particolare riferimento agli antichi mestieri, specie nei settori dell'artigianato, dell'enogastronomia e delle eccellenze dei prodotti italiani;

- realizzazione di coinvolgimento dei giovani in progettualità relative, tra l'altro, a: corretti stili di vita, attività sportive, difesa dell'ambiente, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, servizio verso la comunità e cooperazione, anche internazionale;
- realizzazione di progetti artistici, culturali e/o sociali di alta rilevanza volti a valorizzare il protagonismo giovanile;
- organizzazione di eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio, campagne di comunicazione ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni private, che siano comunque riferiti ad iniziative cofinanziate dal *Fondo per le politiche giovanili;*
- realizzazione di azioni e progetti volti a supportare e migliorare la definizione di politiche locali rivolte alla popolazione giovanile e l'accrescimento delle competenze civiche e di governo nella stessa, anche al fine di favorire una maggiore partecipazione dei giovani alla vita pubblica.

3. Nell'implementazione degli interventi di cui al comma 2, anche al fine di garantire un rafforzamento delle politiche giovanili sul territorio, le Regioni e il sistema delle Autonomie locali avranno, altresì, cura di supportare il Dipartimento nelle seguenti iniziative:
   a) favorire la diffusione della "Carta Giovani Nazionale" sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative;
   b) promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni, nonché delle iniziative che si intendono realizzare attraverso la piattaforma web del Dipartimento.
4. Il target di riferimento per gli interventi deve essere rappresentato dalla fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni, ad eccezione di quelli relativi alla Carta Giovani Regionale.

Articolo 3
Quota destinata a Regioni e Province autonome

1. La quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per il triennio 2027 - 2029, pari al 28%, si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.
2. La riferita quota è ripartita, per il triennio 2027 - 2029, tra le Regioni e le Province Autonome secondo i nuovi criteri individuati nell'ambito del Tavolo tecnico, come indicato nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa. Tale ripartizione determina le risorse finanziarie previsionali, arrotondate per eccesso o per difetto all'euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma per le annualità 2027, 2028 e 2029. La ripartizione definitiva delle quote sarà determinata secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, della presente Intesa.
3. Le risorse finanziarie, per il triennio 2027 - 2029, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all'Entrata del bilancio dello Stato al Capo X, nella corrispondente annualità ricompresa nel triennio.
4. Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, le Regioni trasmettono al Dipartimento, entro e non oltre il 31 marzo 2027, il "*Piano triennale*" di cui all'allegato, che costituisce parte integrante

della presente Intesa (Allegato 1), recante la programmazione triennale degli interventi che intendono realizzare, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale. La Deliberazione potrà prevedere, tra l'altro, il conferimento di un'espressa delega amministrativa e finanziaria al competente Dirigente, affinché, in sede di attuazione, si possano apportare eventuali modifiche agli interventi, resesi necessarie, di natura non sostanziale. Resta fermo che sono da considerarsi modifiche sostanziali quelle che incidono, modificandoli o sostituendoli, sugli interventi originariamente previsti e approvati con Deliberazione di Giunta Regionale. I "*Piani triennali*", inviati oltre il 31 marzo 2027, non saranno presi in considerazione e trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 14 e 15. Le risorse finanziarie, assegnate a ciascuna Regione per ogni singola annualità, sono destinate esclusivamente a finanziare gli interventi previsti nel predetto "*Piano triennale*", che devono essere conformi nei contenuti alle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della presente Intesa, e prevedere una durata massima di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio delle attività. La durata massima di attuazione riguarda le attività progettuali e non le fasi successive, esclusivamente amministrative, di rendicontazione.

5. Il Dipartimento può concedere, dietro formale e motivata richiesta della Regione interessata, una proroga della durata di attuazione fino ad un massimo di 12 mesi. La richiesta di proroga deve pervenire al Dipartimento entro e non oltre 30 giorni antecedenti alla data prevista per la conclusione delle attività nel cronoprogramma di cui al successivo comma 6.
6. Le Regioni evidenziano gli obiettivi e le azioni relative alla realizzazione degli interventi previsti nel "Piano triennale", comprensivo, tra l'altro, di: (i) un cronoprogramma triennale degli interventi da realizzare nel quale, sono dettagliate le singole azioni, con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione; (ii) un piano finanziario, relativo alla prima annualità e alle azioni stesse, coerente con il citato cronoprogramma; (iii) una "Scheda di monitoraggio" delle attività.
7. Durante lo svolgimento delle attività possono essere apportate modifiche, agli interventi individuati nel "Piano triennale"; le rimodulazioni finanziarie interne agli interventi e le modifiche delle modalità attuative e dei tempi di attuazione dei singoli interventi compatibili con la durata massima del Piano, opportunamente motivate sono approvate con Determina dirigenziale, in presenza di apposita delega contenuta nella Deliberazione di Giunta Regionale e comunicate al Dipartimento. La cancellazione, la creazione e/o la sostituzione di un intervento sono invece sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con Deliberazione di Giunta Regionale.
8. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel *Piano triennale*, le Regioni si impegnano a cofinanziare, per ogni singola annualità, almeno il 10% del valore complessivo degli interventi stessi, di cui almeno la metà costituita da risorse finanziarie del bilancio regionale e la restante parte conferita attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione esclusivamente dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate dalla presente Intesa ad ogni singola Regione, saranno individuati nel corrispondente decreto ministeriale recante "*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili*".
9. Il Dipartimento provvede, entro 30 giorni dalla ricezione dei "*Piani triennali*", a verificare la coerenza degli stessi con quanto previsto nella presente Intesa e, in particolare, la coerenza degli interventi programmati con le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, e con gli indirizzi condivisi. Il Dipartimento, accertata la predetta coerenza, comunica ad ogni singola Regione l'avvenuta formale presa d'atto.
10. Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro e non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta presa d'atto di cui al precedente comma, a seguito della quale ciascuna Regione comunica formalmente al Dipartimento la data dell'avvenuto "avvio attività" e contestualmente fa richiesta di erogazione delle risorse FPG relative all'annualità 2027.

11. Il trasferimento alle Regioni, delle risorse finanziarie relative all'anno 2027 individuate dal decreto di riparto di cui all'articolo 1, comma 4, avviene in un'unica soluzione al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2027", che potrà essere emanato solo successivamente alla presente Intesa; (ii) avvenuta presa d'atto del "Piano triennale" da parte del Dipartimento; (iii) comunicazione dell'avvenuto "avvio attività" da parte della Regione.
12. Entro 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta registrazione del decreto ministeriale annuale, le Regioni che hanno approvato il "*Piano triennale*" inviano al Dipartimento, in allegato alla formale richiesta di erogazione delle risorse assegnate in ciascuno degli anni 2028 e 2029, un Piano finanziario di dettaglio relativo all'annualità di riferimento, coerente con la programmazione triennale a suo tempo inviata, comprensivo del dettaglio operativo delle attività progettuali da porre in essere e una "*Scheda di attuazione*" relativa alle annualità precedenti, che consenta di riscontrare lo stato di avanzamento degli interventi già realizzati/in corso di realizzazione e la coerenza degli stessi con la programmazione approvata. Resta inteso che tale Piano finanziario di dettaglio potrà essere approvato con Determina dirigenziale, nel caso in cui sia stata conferita apposita delega, di cui al precedente comma 4, con Deliberazione di Giunta Regionale. Il Dipartimento provvede, entro 30 giorni dalla ricezione dei Piani finanziari di dettaglio, a verificare la coerenza degli stessi con quanto previsto nel "*Piano triennale*" e a comunicare a ciascuna Regione l'avvenuta presa d'atto.
13. Il trasferimento alle Regioni, delle risorse finanziarie relative ai Piani finanziari di dettaglio avviene in un'unica soluzione per singola annualità e successivamente alla relativa comunicazione di formale presa d'atto del Dipartimento di cui al precedente comma 12.
14. Le eventuali risorse finanziarie, assegnate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito del mancato invio del "*Piano triennale*" di cui al comma 4, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal comma 10, andranno a riconfluire nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa successiva, tra tutte le Regioni. Analogamente, trascorsa la durata prevista per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5 (36 mesi + 12 mesi in caso di eventuale proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalle Regioni, con modalità indicate dal Dipartimento, nel Fondo stesso per essere redistribuite, nella prima Intesa utile, tra tutte le Regioni. Le somme impegnate ma non utilizzate a seguito della conclusione degli interventi, potranno essere riutilizzate da ciascuna Regione, al fine di assicurare la priorità di riutilizzo delle risorse nel medesimo territorio regionale, per cofinanziare iniziative inserite preferibilmente nell'ambito del Piano in corso (attraverso opportune rimodulazioni, in attuazione del comma 7) o, qualora ciò non sia possibile, nei successivi Piani triennali nell'ambito della programmazione della prima Intesa utile e con modalità da definirsi in maniera condivisa e previa approvazione da parte del Dipartimento.
15. Le Regioni, che non inviano il *Piano triennale* entro la scadenza indicata al comma 4, non possono accedere alle risorse previste per l'anno 2027. L'accesso alla ripartizione delle risorse, relative a ciascuno degli anni 2028 e 2029, sarà subordinata all'invio dei Piani operativi (Allegato 3), relativi alle singole annualità, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta registrazione del corrispondente decreto di riparto annuale. Il Piano operativo, relativo a ciascuna annualità successiva all'anno 2027, deve prevedere una durata massima di attuazione di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio attività. Il Dipartimento può concedere, dietro formale e motivata richiesta della Regione interessata, una proroga della durata di attuazione fino ad un massimo di 3 mesi. La richiesta di proroga dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre 30 giorni antecedenti alla data prevista per la conclusione delle attività individuata nel cronoprogramma, di cui al successivo comma 16.

16. I Piani operativi, di cui al comma 15, evidenziano gli obiettivi e le azioni relative alla realizzazione degli interventi previsti e sono comprensivi del cronoprogramma e dell'ulteriore documentazione specificata al comma 6, per singola annualità. Per le eventuali modifiche agli interventi individuati nel Piano operativo annuale, trova applicazione quanto previsto al comma 7. I Piani operativi devono essere approvati con apposita Deliberazione di Giunta Regionale.
17. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nei Piani operativi, le Regioni si impegnano a cofinanziare, ripartito per singole annualità, almeno il 10% del valore complessivo degli interventi stessi, di cui almeno la metà costituita da risorse finanziarie del bilancio regionale e la restante parte conferita attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione esclusivamente dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie effettivamente assegnate per le singole annualità, saranno individuati nel decreto ministeriale annuale recante "*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili*".
18. Il Dipartimento provvede, entro 30 giorni dalla ricezione dei Piani operativi, a verificare la coerenza degli stessi con quanto previsto nella presente Intesa e, in particolare, la coerenza degli interventi programmati con le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, e con gli indirizzi condivisi. Il Dipartimento, accertata la predetta coerenza, comunica ad ogni singola Regione l'avvenuto formale presa d'atto.
19. Le attività, relative agli interventi da realizzare, devono essere avviate entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta presa d'atto di cui al comma precedente, a seguito della quale ciascuna Regione comunica formalmente al Dipartimento la data dell'avvenuto "*avvio attività*" con formale richiesta di erogazione delle risorse assegnate relative all'annualità di riferimento.
20. Il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie ad esse spettanti relative a ciascuno degli anni 2028 e 2029 avviene in un'unica soluzione, al verificarsi delle seguenti condizioni: *(i)* avvenuta presa d'atto del "*Piano operativo annuale*" da parte del Dipartimento; *(ii)* comunicazione dell'avvenuto "*avvio attività*" da parte della Regione.
21. Le eventuali risorse finanziarie, assegnate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito del mancato invio del Piano operativo, di cui al precedente comma 15, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 19, andranno a riconfluire nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa successiva, tra tutte le Regioni. Allo stesso modo, trascorsa la durata prevista per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 15 (12 mesi + 3 mesi in caso di eventuale proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalle Regioni, con modalità indicate dal Dipartimento, nel Fondo stesso per essere redistribuite, in sede di Intesa successiva, tra tutte le Regioni.
22. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi e il conseguimento dei risultati, anche al fine di garantire un coordinamento tra gli interventi nazionali e regionali, ciascuna Regione che ha inviato il Piano triennale o il Piano operativo deve trasmettere al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, l'apposita "*Scheda di monitoraggio*" secondo il format previsto.

Articolo 4
Riassegnazione risorse residue alle Regioni

1. Le risorse finanziarie residue del *Fondo per le politiche giovanili* (FPG), che si sono rese disponibili successivamente alla dichiarazione di conclusione, da parte delle Regioni, degli interventi disciplinati dagli Accordi di collaborazione sottoscritti nel periodo 2010-2022 e dei Piani operativi

FPG 2023 e riportate nell'Allegato 4, possono essere riprogrammate esclusivamente nell'ambito del *Piano triennale*, di cui all'articolo 3, comma 4, per finanziare la realizzazione di interventi di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Le modalità di programmazione, cofinanziamento e monitoraggio, nonché i tempi di realizzazione degli interventi finanziati sono quelle di cui all'articolo 3.

Articolo 5
Quota destinata al sistema delle Autonomie locali

1. La quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, per il triennio 2027 – 2029, stabilita in misura pari al 25% dello stanziamento del Fondo, è così ripartita:
   a) una quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall'ANCI;
   b) una quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province, rappresentate da UPI.

   Le quote attribuite ad ANCI e UPI, per il triennio 2027 - 2029, sono indicate nell'Allegato 2. Tale ripartizione determina le risorse finanziarie previsionali, arrotondate per eccesso o per difetto all'euro, assegnate per l'annualità 2027, 2028 e 2029. La ripartizione definitiva delle quote sarà determinata secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4 della presente Intesa. Le risorse finanziarie assegnate in favore del sistema delle Autonomie locali, resesi disponibili successivamente alla conclusione degli interventi previsti dagli Accordi di collaborazione sottoscritti con il Dipartimento nelle precedenti annualità e riportate nell'Allegato 4, possono essere riprogrammate nell'ambito della Programmazione triennale degli interventi di cui alla presente Intesa.
2. Le modalità di trasferimento delle risorse, nonché di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali, promosse in modo da assicurare coerenza tra le diverse iniziative programmate sul territorio, in linea con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, sono oggetto di specifici Accordi, da stipularsi tra il Dipartimento e l'ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane, e tra il Dipartimento e l'UPI, relativamente alle Province.
3. ANCI e UPI inviano al Dipartimento una proposta di Programmazione triennale degli interventi che si intendono realizzare ai fini della sottoscrizione degli specifici Accordi di cui al comma 2. Le proposte, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati all'art. 2, comma 2, e destinati, secondo il comma 4 del medesimo art. 2, a giovani tra i 14 e i 35 anni, devono essere inviate al Dipartimento entro e non oltre il 31 marzo 2027 e dovranno contenere, tra l'altro, un cronoprogramma triennale degli interventi da realizzare e, per la prima annualità, l'indicazione dettagliata delle attività da realizzare, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché un piano finanziario relativo alla prima annualità coerente con il citato cronoprogramma.
4. La proposta di Programmazione triennale degli interventi che ANCI e UPI intendono realizzare, nel triennio 2027-2029, di cui al precedente comma 3, deve prevedere una durata massima di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio delle attività. Il Dipartimento può concedere, dietro formale e motivata richiesta di ANCI e UPI, una proroga la cui durata è individuata nei predetti Accordi.
5. Ai fini della realizzazione dei progetti e delle azioni relative agli interventi all'art. 2, comma 2, i Comuni e le Città metropolitane e le Province si impegnano a cofinanziare, per singole annualità, almeno il 20% del valore complessivo degli interventi stessi, anche attraverso la valorizzazione di

risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dagli stessi enti locali e/o da eventuali partner degli stessi.

6. ANCI e UPI sottoscrivono con il Dipartimento l'Accordo di cui al comma 2 del presente articolo, al quale dovrà essere allegata la Programmazione triennale degli interventi di cui al comma 3.
7. Il Dipartimento provvede a sottoscrivere l'Accordo con ANCI e UPI entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle rispettive proposte e, comunque, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2027". Per le annualità 2028 e 2029 le modalità di aggiornamento della programmazione, trasferimento delle risorse, monitoraggio delle attività saranno oggetto di appositi Atti integrativi degli Accordi di cui al comma 2, da stipularsi tra il Dipartimento e l'ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane, e tra il Dipartimento e l'UPI, relativamente alle Province, dopo la registrazione del decreto ministeriale annuale di cui all'art. 1, comma 4.
8. Il Dipartimento comunica formalmente ad ANCI e UPI la data di registrazione dell'Accordo da parte dei competenti organi di controllo. Le attività devono essere avviate entro 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della menzionata registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
9. Durante lo svolgimento delle attività, ANCI e UPI possono apportate modifiche al progetto esecutivo; le richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento.
10. Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione degli interventi previsti dagli Accordi di cui al comma 2, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un Atto integrativo.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Firmato digitalmente da D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZ ACONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

Firmato digitalmente da CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDEN ZACONSIGLIO DEI MINISTRI